

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

D.lgs. n.360/1998 – Legge n. 296/2006 art.1

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 12.02.2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 14.02.2008

Art.1

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.lgs n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

In Comune di Morsano al Tagliamento viene istituita una addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali da applicarsi sui redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale in Comune di Morsano al Tagliamento.

Il versamento della stessa è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la determinazione dell'acconto e del saldo dell'addizionale dovuta trova applicazione il comma 4 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 360/98, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge n. 296/2006.

Art.3

L'addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati ad IRPEF con modalità differenti a seconda dal tipo di reddito percepito.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del presente regolamento.

A decorrere dall'esercizio 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune di Morsano al Tagliamento, attraverso l'apposito codice tributo da assegnarsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.4

Il Comune può deliberare, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio considerato e comunque non oltre il termine stabilito dalla normativa vigente, la variazione dell'aliquota di cui al precedente art. 2.

La variazione non può complessivamente eccedere 0,8 punti percentuali e trova applicazione a partire dall'anno successivo.

La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell'aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Art.5

Sono esenti dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF i soggetti possessori, nell'anno di riferimento, di redditi imponibili ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori a € 10.000,00. Tale soglia di esenzione potrà essere modificata annualmente.

Art.6

Il presente Regolamento è comunicato, ai sensi dell'art.52, del D.Lgs 446/1997, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.